



ORDINE AVVOCATI  
G E L A

---

prot.

Gela, li 6/11/2018

Ai Sig.ri Avvocati, Avvocati  
Stabiliti e Praticanti Avvocati del  
Foro di Gela

**Oggetto:** ordinanza di annullamento del decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione onorari

resa dal Tribunale di Gela

Gent.mi Colleghi trasmetto copia di una ordinanza resa recentemente dal Tribunale di Gela in materia di Patrocinio a Spese dello Stato con la quale è stato disposto l'annullamento di un provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione onorari; l'ordinanza in questione è molto interessante e dimostra come, opportunamente reagendo nelle forme previste, i risultati si ottengano.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
Avv. Gioacchino Marletta



N. [REDACTED] R.G.



**TRIBUNALE DI GELA**  
SEZIONE CIVILE

*(procedimento sommario di cognizione  
artt. 702 bis ss c.p.c.; artt. 84 e 170 d.P.R. 115/2002; art. 15 dlgs.vo n. 150/2011)*

**ORDINANZA**

Il Presidente delegato,  
visti gli atti,  
sentito il ricorrente all'udienza del [REDACTED],  
rimasto contumace in giudizio il Ministero della Giustizia

**OSSERVA**

quanto segue.

Il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione degli onorari per l'attività difensiva svolta dall'avv. [REDACTED] del foro di [REDACTED], in favore di [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] ammessa al patrocinio a spese dello Stato emesso dal Giudice del lavoro in data [REDACTED] nel proc. n. [REDACTED] è illegittimo e per l'effetto deve essere riformato per i motivi di seguito esposti.

In data [REDACTED] [REDACTED] veniva ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il procedimento introdotto con ricorso si concludeva con decreto di omologa del [REDACTED]. Il difensore istante depositava istanza di liquidazione degli onorari in data [REDACTED] che con decreto del [REDACTED] veniva rigettata con la seguente motivazione: *"ritenuto che la documentazione prodotta a corredo non è idonea (MOD. ISEE) per la liquidazione del gratuito patrocinio e che è necessario produrre la certificazione dell'Agenzia delle entrate; che comunque il patrimonio immobiliare è di per sé indicatore di ricchezza, PTM rigetta la richiesta"*.

I documenti richiesti dal Giudice del lavoro sopra indicati ai fini della liquidazione non sono previsti dalla legge; inoltre, il giudice di prime cure se avesse ritenuto insussistenti i presupposti per l'ammissione al beneficio di legge avrebbe dovuto revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e conseguentemente rigettare l'istanza di liquidazione e non *tout court* rigettare l'istanza



di liquidazione. [REDACTED] con autodichiarazione del [REDACTED] affermava di non avere redditi e conseguentemente di non aver presentato dichiarazione dei redditi e che la propria famiglia anagrafica aveva redditi pari a [REDACTED] euro annui.

Ciò posto non solo va confermata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di [REDACTED] ma va anche liquidata l'attività difensiva svolta dal ricorrente nel procedimento n. [REDACTED] RGAC in favore della predetta.

Il ricorso va, dunque, accolto.

Tenuto conto delle tariffe forensi determinate con D.M. 10.03.2014, n. 55 entrate in vigore il 3.4.2014, con riferimento all'attività civile che si svolge nelle cause di istruzione preventiva (tabella n. 9) con riferimento alle cause di valore compreso tra 52.000,01 e 260.000,00 € (valore dichiarato della causa pari a [REDACTED] euro), con applicazione dei parametri del quarto scaglione scaglione - liquida le spettanze dovute come segue:

- 1) fase di studio: 1080,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 540,00 euro;
  - 2) fase introduttiva: 945,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 472,50 euro;
  - 3) fase istruttoria: 1620,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 810,00 euro;
- per un totale di 1822,50 : 1/2 ai sensi dell'art. 130 DPR 115/2002 = 911,25 €

e così complessivamente la somma di 911,25 euro oltre ad euro 136,68 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

\* \* \*

Le spese di lite seguono la soccombenza, ragione per cui vengono poste a carico del Ministero della Giustizia in favore del ricorrente e liquidate alla stregua dei parametri indicati nel D.M. 55/2014 relativamente ai giudizi sommari di cognizione innanzi al Tribunale per cause di valore compreso tra 1100,01 euro e 5.200,00 euro (II scaglione) come segue:

fase di studio: 405,00 euro con riduzione del 50% per la non complessità dell'attività svolta pari a 202,50 €

fase introduttiva: 405,00 euro con riduzione del 50% per la non complessità dell'attività svolta pari a 202,50 €

fase decisoria: 810,00 euro con riduzione del 50% per la non complessità dell'attività svolta pari a 405,00 €

per un totale di 810,00 euro, oltre 15% per spese forfettarie pari a 121,50 €, oltre a 125 euro (98,00 €+27) per spese vive, oltre IVA e CPA come per legge, poste a carico del Ministero della Giustizia in favore del ricorrente.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso proposto



**ANNULLA** il decreto di rigetto della liquidazione opposto emesso dal Giudice del lavoro in data [REDACTED] nel proc. n. [REDACTED] RGAC;  
**LIQUIDA** in favore del ricorrente avv. [REDACTED] del foro di [REDACTED], n. q. di difensore di [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la somma di 911,25 euro oltre ad euro 136,68 per rimborso spese forfetarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;  
**CONDANNA** il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in 810,00 euro, oltre 15% per spese forfetarie pari a 121,50 €, oltre a 125 euro (98,00 €+27) per spese vive, oltre IVA e CPA come per legge;

Si comunichi al difensore istante e al Ministero della Giustizia.

La presente ordinanza è provvisoriamente esecutiva.

Gela [REDACTED]

**Il Presidente delegato**  
[REDACTED]

